



ATTO N. 669

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1404 del 21/11/2011)

**“AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO 2012 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI”**

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 28/11/2011*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28/11/2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 1404 DEL 21/11/2011

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti" presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese;

Visto il parere del Comitato Legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n.13;


Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art.38, dello Statuto regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti"

RELAZIONE

Il titolo II della L.R. di contabilità 28/02/2000, n. 13 disciplina il procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente.

Può però verificarsi che all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali l'attuale ordinamento dispone, perciò, dell'istituto dell'esercizio provvisorio che consente - nel caso in cui alla data del 01/01/2012 non sia stata ancora presentata la relativa legge di bilancio - la gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato secondo regole fissate dall'organo legislativo. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio finanziario e fino alla sua approvazione, la gestione proseguirà sulla base degli stanziamenti recati da quest'ultimo.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31/12 di ogni anno) e può essere concesso, nel caso della nostra regione, per un periodo massimo di tre mesi (e cioè fino al 31 marzo).

La Giunta regionale ha già avviato il processo di formazione dei nuovi strumenti di programmazione e bilancio.


Nonostante ciò può verificarsi l'eventualità che al 31/12/2011 non siano conclusi tutti i percorsi istituzionali previsti e che i tempi di approvazione del prossimo documento programmatico subiscano dei ritardi e/o rallentamenti, anche in considerazione del fatto che sono all'esame del Governo rilevanti proposte di riforma che possono impattare sul sistema finanziario regionale, in coerenza della quale va costruita l'attività politico programmatica della Regione.

In data 12 novembre 2011, con legge n. 183, il Parlamento ha approvato la legge di stabilità per l'esercizio 2012 che contiene disposizioni fortemente impattanti sui bilanci e la finanza delle Regioni. La complessità del provvedimento, per le sue ricadute sugli equilibri finanziari regionali, è ancora oggetto di profonde e attente riflessioni da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione si propone l'approvazione del presente disegno di legge con il quale, nel caso in cui alla data dell'1/1/2012 non sia stata ancora presentata al Consiglio regionale la relativa legge di bilancio o la stessa non sia divenuta esecutiva, sarà possibile la gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2011) o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni.

Con il presente disegno di legge, inoltre, si propone di approvare alcune disposizioni urgenti, in particolare relativamente alla mera conferma dell'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef, che si rendono necessarie in esecuzione di quanto disposto dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di modifica del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario.

L'articolo 1), commi dal primo al terzo, prevede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2012, per il periodo 1/1/2012-31/3/2012. La presente richiesta di autorizzazione contempla, infatti, la limitazione degli impegni e dei pagamenti delle spese non obbligatorie

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali non sono previsti limitazioni di sorta:

- a) gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- b) gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2011 per le stesse finalità;
- c) pagamento di residui passivi.

L'articolo 2, comma 1, è di mera conferma delle aliquote dell'Addizionale regionale al reddito delle persone fisiche già approvate in precedenza.

L'art. 6 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*, disciplina gli ambiti di intervento sulle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF da parte delle regioni, sia a regime, con la piena attuazione del disegno del federalismo fiscale, sia nel periodo transitorio. Mentre le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, del citato art. 6, si applicheranno solo a decorrere dal 2013 (divieto di maggiorazione dell'addizionale regionale oltre lo 0,5% in caso di riduzione dell'Irap, possibilità di differenziare le aliquote dell'addizionale esclusivamente in relazione agli scaglioni Irpef, facoltà di introdurre agevolazioni per le famiglie e detrazioni in luogo di sussidi erogati dalla regione) e la piena manovrabilità delle aliquote vi sarà solo dal 2015, le maggiorazioni di aliquota disposte dalle regioni attualmente in vigore sono state fatte salve solo fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. c) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Si rende necessario pertanto un intervento normativo di mera conferma delle aliquote vigenti, al fine di continuare ad assicurare l'attuale livello di finanziamento dei servizi erogati dalla Regione. La norma è stata riformulata - in ottemperanza del disposto dell'art.6 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che dal 2012 prevede modifiche aliquotearie solo con legge - riproponendo le stesse disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 *Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fissazione dell'aliquota*. L'articolo in commento non comporta pertanto alcun incremento della pressione fiscale rispetto all'anno precedente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti"

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2012)

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2012, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2011, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2011.


2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2012 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2012, ai sensi del comma 6, dell'art 82, della L.R. 28/02/2000, n. 13 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

Art. 2

(Altre disposizioni urgenti)

1. Per l'anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2% dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, del D.P.R. 917/1986. L'incremento di cui al primo periodo si applica all'intero ammontare del reddito complessivo.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento

Nota all'art.1, comma 1e 3:

Il testo degli artt. 58, comma 4, e 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

"Art. 58. - Definizione e limiti. - Omissis.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

"Art.82. - Residui passivi. Nozione. - Omissis. -

6. Le somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità."

Nota all'art.2, comma 1:

Il testo dell'art. 50, comma 3, del D. Lsvo n. 446/1997, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:

"Art. 50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1.

2.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale."

Il testo dell'art. 11, comma 3, del DPR 917/1986, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000, è il seguente:


"Art. 11. Determinazione dell'imposta [Testo post riforma 2004]

Testo in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;*
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;*
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;*
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.*

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all' *articolo 25* di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta. ⁽⁵³⁾

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli *articoli 12, 13, 15 e 16* nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell' *articolo 165*. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 21/11/2011

IL DIRETTORE
- GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 21/11/2011

Assessore Gianluca Rossi



Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 21/11/2011

L'Assessore



25 NOV. 2011
Perugia, li
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO 